

DIRETTIVA 1999/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1999

che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(frasi R); che la formulazione delle frasi R figura nell'allegato III di tale direttiva;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Q5,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 30 che gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva;

(2) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare i simboli di pericolo indicati nell'allegato II; che ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) di tale direttiva l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo contenenti i consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza (frasi S); che la formulazione delle frasi S figura nell'allegato IV di tale direttiva;

(3) considerando che l'articolo 69 dell'allegato VIII all'atto di adesione del 1994 all'UE dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 non si applica all'Austria prima del 1° gennaio 1999, poiché l'Austria può chiedere l'uso di etichette con simboli supplementari non contenuti nell'allegato II ed etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente, e che tali disposizioni siano riviste conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

(4) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza

(5) considerando che l'articolo 112 dell'allegato XII all'atto di adesione del 1994 dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) non si applica alla Svezia prima del 1° gennaio 1999, poiché la Svezia può prescrivere l'uso delle frasi supplementari R322 e R340 non incluse nell'allegato III di tale direttiva, e che tali disposizioni sono soggette a revisione conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

(6) considerando che la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽⁵⁾, definisce alcune condizioni specifiche di applicazione della direttiva in riferimento tra l'altro a simboli, frasi R e frasi S supplementari per l'Austria e la Svezia, al fine di tenere conto della portata delle loro norme per la tutela della salute e dell'ambiente; che tali condizioni specifiche si applicano solo nel biennio compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000; che durante tale periodo sarebbe opportuno salvaguardare la coerenza delle condizioni di commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;

(7) considerando che per quanto concerne la frase R322 è prevedibile un progresso scientifico e tecnico nel quadro dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione delle sostanze pericolose; che, alla luce dei negoziati internazionali in corso sull'etichettatura delle sostanze pericolose e tenendo conto dell'indagine sull'etichettatura organizzata dalla Commissione, gli esperti degli Stati membri hanno convenuto di attribuire carattere altamente prioritario ad una revisione approfondita dell'attuale legislazione comunitaria concernente la frase R340;

(8) considerando che la legislazione comunitaria dovrà essere riesaminata alla luce dei risultati dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze pericolose; che verosimilmente tali risultati comporteranno il ravvicinamento delle norme in materia a livello di tutta la Comunità;

⁽¹⁾ GU C 374 del 3.12.1998, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 40 del 15.2.1999, pag. 43.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998. Posizione comune del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU C 58 dell'1.3.1999, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999). Decisione del Consiglio del 29 aprile 1999.

⁽⁴⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.